



Città di Modica

DELIBERAZIONE
della
GIUNTA COMUNALE
N. *7* del *12.01.2018*

OGGETTO: Stipula convenzione per ospitalità di n. 5 (cinque) minori nelle Comunità Alloggio "Casa Amica Onlus" site in Floridaia via Catania n.18 e in Siracusa C.so Gelone n.63 gestite dall'ente assistenziale Soc. Cooperativa Sociale Casa Amica - Onlus.

L'anno duemiladiciotto il giorno 12.01.2018 del mese di gennaio alle ore 14,10 nel Palazzo di Città e nella stanza del Sindaco, in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Comunale, alla quale risultano presenti:

		Presente	Assente
Abbate Ignazio	Sindaco	X	
Di Giacomo Orazio	Assessore	X	
Linguanti Giorgio	Vice Sindaco	X	
Lorefice Salvatore Pietro	Assessore	X	
Floridaia Rita	Assessore	X	
Belluardo Giorgio	Assessore	X	

Partecipa il Segretario Generale, Dott. Giampiero Bella, con funzioni consultive, referenti, di assistenza e verbalizzazione, ai sensi dell'art.97, comma 4, lett. a) del d. Lgs. n.267/2000.

Assunta la presidenza, il Sindaco, Ignazio Abbate, constatata la legalità dell'adunanza, dichiara aperta la seduta ed invita la Giunta Comunale all'esame della proposta di deliberazione in oggetto, in merito alla quale sono stati espressi i pareri di legge.

LA GIUNTA COMUNALE

Esaminata la proposta di *deliberazione* di pari oggetto, prot. n. 33908 del 10.07.2017, sottoposta dal Responsabile P.O. VII Settore e che si allega alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

Considerato che della stessa se ne condividono tutti i presupposti di fatto e di diritto;

Preso atto che su tale proposta di deliberazione sono stati espressi i pareri favorevoli

➤ del Responsabile proponente in ordine alla regolarità tecnica

➤ del Responsabile del Settore Finanziario in ordine alla regolarità contabile

ai sensi dell'art. 1, comma 1, lett. i, della L.R. n. 48/91, come modificato ed integrato dall'art. 12 L.R. n.30/2000;

Ritenuto di dover provvedere in merito;

Visto lo Statuto Comunale;

Visto il vigente O.R.E.L.;

Vista la L.R. n. 48/1991 e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'art. 12 della L.R. n. 44/1991;

Ad unanimità di voti, resi nelle forme di legge

DELIBERA

1. Di approvare e far propria la proposta di deliberazione di pari oggetto richiamata in premessa, che si allega alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;
2. Di dichiarare la presente deliberazione immediatamente esecutiva, con successiva e separata votazione unanime, resa ai sensi dell'art. 12, comma 2, della L.R. n. 44/91, attesa l'urgenza di provvedere in merito, nell'interesse dell'Ente, per i motivi citati nella stessa proposta deliberativa.

Letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO

L'ASSESSORE ANZIANO

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

La presente deliberazione viene pubblicata per 15 giorni consecutivi all'Albo Pretorio online del Comune, sul sito istituzionale dell'Ente: www.comune.modica.gov.it.

Modica li

Il Segretario Generale

Il sottoscritto Gianluca Burderi, Responsabile del procedimento di pubblicazione, attesta che copia della presente deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio online del Comune di Modica, senza opposizioni e reclami, dal 15 GEN. 2018 al 30 GEN. 2018, ed è repertoriata nel registro delle pubblicazioni al n. _____.

Modica li

Il Responsabile della pubblicazione

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione:



E' stata dichiarata immediatamente esecutiva ai sensi dell'art.12, comma 2, della L.R. 44/91.



E' divenuta esecutiva il _____ ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. 44/91, trascorsi dieci giorni dall'inizio della pubblicazione.

Modica li

Il Segretario Generale

Per copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Modica li

Il Segretario Generale

COMUNE DI MODICA

N° R.A.P.

CONVENZIONE PER REGOLARE I RAPPORTI TRA L'ENTE LOCALE COMUNE DI MODICA E L'ENTE COOPERATIVA SOCIALE CASA AMICA GESTORE DELLE COMUNITÀ ALLOGGIO PER MINORI

L'anno duemiladiciassette il giorno _____ del mese di _____, in Modica e nei locali dei Servizi Sociali, tra l'Amministrazione Comunale di Modica, C.F. e Partita IVA "00175500883" legalmente rappresentata dal Sig. Stefano Indelicato nato a Modica il 13.07.1954 C.F. NDLSFN54L13F258E, Responsabile del VII Settore, domiciliato per la carica presso questa Sede Comunale Servizi Sociali, Via Albanese n. 7 (Palazzo Campailla), autorizzato alla stipula della presente convenzione con deliberazione di G.M. n. _____ del _____, esecutiva, e l'ente assistenziale Soc. Cooperativa Sociale Casa Amica - Onlus con sede legale in Siracusa (SR) viale Teocrito n. 71 scala B piano IV codice fiscale 01768100891, d'ora in avanti nel presente atto designato con il termine di "ente contraente", rappresentato dal Sig. _____ nato a _____ il _____ e residente a _____ nella Via _____ n. _____, nella qualità di legale rappresentante e gestore delle seguenti comunità-alloggio denominate "Casa Amica" con sede in Floridia via Catania n. 18 e in Siracusa corso Gelone n. 63 -- iscritte all'albo regionale degli enti assistenziali pubblici e privati, previsto dall'art. 26 della legge regionale 09.05.1986 n. 22, per la stipula di convenzioni con i Comuni per lo svolgimento dell'attività assistenziale in favore di minori nella tipologia Comunità alloggio:

- Comunità Alloggio "Casa Amica" sita in Floridia Via Catania n. 18 Decreto n. 2126 del 06.12.2013 iscrizione albo n. 3807 ricettività posti n. 10;
- Comunità Alloggio "Casa Amica" sita in Siracusa Corso Gelone n. 63 De-

creto n. 555 del 31.03.2016 iscrizione albo n. 4323 ricettività posti n. 9

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO APPRESSO

Art. 1

L'Ente contraente si obbliga ad ospitare nella comunità alloggio in premessa indicata avente le caratteristiche appresso specificate, n. 5 (cinque) minori nei cui confronti sia l'Autorità Giudiziaria minorile che il servizio Sociale dispongono l'inserimento in struttura.

ART. 2

Le comunità alloggio hanno una capacità ricettiva di n. 10 posti (Florida) e n. 9 posti (Siracusa) ed ospita esclusivamente minori di sesso maschile e femminile che abbiano età compresa tra gli 8 e i 18 anni.

Nella comunità alloggio possono, eccezionalmente, essere accolti minori di età inferiore agli 8 anni, qualora nella stessa siano ospitati fratelli e sorelle.

Al compimento del 18° anno di età il giovane ospitato deve essere dimesso dalla comunità. In linea eccezionale e per accertata – obiettiva necessità di completamento del progetto educativo, il giovane può continuare a essere ospitato nella comunità, previo nulla-osta del competente Tribunale per i minorenni, al quale dovrà essere tempestivamente inoltrata una motivata e documentata richiesta a cura del responsabile della comunità e dell'ufficio di servizio sociale del comune di residenza del minore.

Il Comune, in ogni caso, non può essere chiamato a corrispondere rette per posti vacanti, né può essere chiamato a corrispondere rette per minori collocati dall'Ente con modalità non corrispondenti a quelle determinate nella presente convenzione;

L'Ente gestore si impegna ad accogliere, assistere e a prendersi cura dei minori ospitati, nel rispetto sia del progetto educativo d'intervento, predisposto dal Servizio socia-

le, sia di quanto disposto nei relativi decreti emessi dalla magistratura competente,

collaborando attivamente e costruttivamente con tutti i servizi coinvolti nella presa

in carico dei minori, per garantire omogeneità e professionalità negli interventi.

Alla dimissione del minore ospite si può intervenire per il venir meno delle condizio-

ni che ne avevano giustificato l'ospitalità, su valutazione del Servizio Sociale Profes-

sionale o su Decreto della Magistratura competente.

ART. 3

La comunità -- alloggio, inserita nel normale contesto abitativo, è dotata di locali e

servizi previsti dagli standards, determinati con decreto del Presidente della Regione

29 giugno 1988 e successive modifiche e integrazioni.

ART. 4

L'Ente contraente si impegna ad adibire nella comunità il seguente personale con

rapporto di lavoro subordinato:

un direttore coordinatore, responsabile della struttura;

n. 1 operatore sociale responsabile

n. 4 educatori professionali

n. 1 ausiliario;

nonché, anche se con rapporto di consulenza (prestazione professionale), n. 1 psico-

logo o neuropsichiatria, n. 1 assistente sociale e n. 1 infermiere professionale.

Può, altresì, avvalersi per servizi integrativi della collaborazione di operatori volon-

tari e di obiettori di coscienza.

L'ente contraente garantisce che tutti gli operatori siano in possesso dei requisiti ne-

cessari per lo svolgimento degli interventi educativi previsti nel piano di lavoro,

cioè, formazione professionale (diploma di scuola di educatore) o diploma di scuola

media superiore e significativa esperienza lavorativa nel settore specifico almeno

biennale.

L'Ente si impegna ad assicurare, nel tempo, la presenza degli stessi operatori di cui all'elenco da allegare alla convenzione ai sensi del successivo art. 17; qualsiasi sostituzione dovrà essere tempestivamente comunicata e motivata all'Amministrazione comunale.

L'Ente contraente inoltre, si impegna a favorire la partecipazione del personale a corsi di formazione ed aggiornamento ai fini di una riqualificazione professionale.

L'Ente contraente deve trasmettere all'ente locale il curriculum e i certificati di sana e robusta costituzione fisica all'atto della immissione in servizio del personale.

Si impegna, inoltre, a verificare che i propri operatori siano in regola con le vigenti norme sanitarie in materia di assistenza ai minori. L'Ente locale si riserva di chiedere all'ente contraente il certificato generale del casellario giudiziale e di accertare il requisito della buona condotta dei singoli operatori.

ART. 5

Per effetto della presente convenzione, nessun rapporto di lavoro subordinato o autonomo viene instaurato tra l'ente locale ed i singoli operatori dell'ente contraente, il quale con la presente solleva l'Amministrazione comunale da ogni o qualsiasi pretesa che possa essere avanzata dai medesimi e si impegna, affinché il personale operante nel servizio, di cui alla presente convenzione, sia in regola con la vigente normativa in materia di lavoro subordinato o autonomo.

ART. 6

Nella comunità alloggio dovrà essere instaurata una convivenza il più possibile serena, tendente ad un recupero alla socialità degli ospiti e ad un armonico sviluppo della loro persona.

A tal fine si cureranno in particolare:

ART. 8

L'Ente contraente si impegna a prestare ai minori non soltanto la più scrupolosa assistenza igienico-sanitaria, ma ad effettuare le cure necessarie sia in occasione di malattie specifiche, che in via ordinaria allo scopo di favorire il loro normale ed armonico sviluppo.

ART. 9

Ogni minore dovrà essere provvisto di effetti personali, nonché di vestiario decoroso adatto al clima e alle stagioni, nella quantità necessaria e possibilmente scelto dallo stesso minore ed acquistato con l'ausilio degli educatori, a cura e spese dell'Ente contraente.

ART. 10

Il trattamento alimentare per i minori dovrà fare riferimento alla tabella dietetica indicata dall'A.S.P. competente per territorio.

ART. 11

L'Ente contraente si obbliga a redigere un diario tecnico sull'andamento della vita individuale e di gruppo dei minori ed accettare la collaborazione ed il coordinamento del servizio sociale dell'ente locale.

L'Ente contraente è tenuto altresì a trasmettere periodicamente all'Autorità giudiziaria minorile, nonché al servizio sociale del comune di residenza del minore, informazioni sul comportamento di ogni minore, sulle relazioni con la famiglia e con i compagni, sul profitto a scuola o nel lavoro ed in genere sul grado di riadattamento raggiunto.

L'Ente locale si riserva la facoltà di visitare la comunità in qualsiasi momento, anche senza preavviso, a mezzo del proprio servizio sociale.

E', altresì, facoltà dell'ente locale formulare proposte operative sull'organizzazione

delle Politiche Sociali e delle Autonomie Locali.

ART. 14

La vigilanza ed il controllo sui servizi oggetto della presente convenzione è esercitata in via ordinaria dall'ente locale e, in via straordinaria, dall'Assessorato regionale degli enti locali.

Eventuali inadempienze alla presente convenzione devono essere contestate per iscritto e con fissazione del termine perché le stesse siano rimosse. Trascorso inutilmente il termine assegnato, l'ente locale ha facoltà di sospendere la convenzione.

La convenzione sarà comunque sospesa e successivamente risolta, dopo la contestazione da parte dell'ente locale cui non abbia fatto seguito la rimozione delle inadempienze entro il termine assegnato, nei seguenti casi:

- a) cambiamenti di gestione della comunità-alloggio o significative variazioni degli elementi che caratterizzano la sua struttura od il personale;
- b) deficienze ed irregolarità nella conduzione del servizio che pregiudicano il raggiungimento delle finalità educativo-assistenziali del servizio medesimo;
- c) mancato rispetto delle clausole della convenzione secondo le regole della normale convivenza anche sotto il profilo amministrativo-contabile.

ART. 15

La presente convenzione ha la durata di anni tre a decorrere dalla data della stipula salvo quanto prescritto dal precedente art. 14. E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può con proprio atto motivato entro i tre mesi precedenti alla sua scadenza, disporre il rinnovo della convenzione ove sussistono ragioni di opportunità e pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Sino al rinnovo o all'effettiva dimissione degli ospiti nel caso di rescissione, l'Ente

è tenuto a garantire il prosieguo del servizio senza soluzione di continuità con conseguente diritto alla corresponsione delle rette alla medesime condizioni della presente convenzione. L'Ente contraente si impegna a relazionare al 31 dicembre di ciascun anno sullo stato dei minori ospitati, anche ai fini di eventuali provvedimenti dell'Autorità competente.

L'A.C. ha facoltà di disporre la riduzione dell'utenza per dimissione disposta dal Tribunale dei minori di Catania del minore, ove non sia possibile procedere, da parte dell'A.C., all'inserimento di nuovi soggetti.

ART. 16

L'Ente ha l'obbligo di produrre all'atto della sottoscrizione:

- La certificazione rilasciata dalla Camera di Commercio con dicitura "antimafia";
- La certificazione attestante il possesso dei requisiti di carattere generale di cui all'art. 38 del decreto legislativo n. 163/2006;
- Il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale per sezione e tipologia specifiche in applicazione dell'art. 26 della legge regionale n. 22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio e curriculum professionale;
- Copie dei curriculum e dei titoli professionali;
- copie dei contratti di lavoro per categoria;
- copie delle polizze assicurative per il personale impiegato e per i soggetti ospiti;
- copia del certificato di revisione rilasciato dall'Assessorato Reg.le alla Cooperazione, ovvero attestato di revisione rilasciato dagli organi regionali delle associazioni nazionali di assistenza, tutela e rappresentanza del movimento cooperativistico, giuridicamente riconosciute acui la cooperativa aderisce, giusta previ-

sione di cui all'art. 5 del D.A. n.592/1S del 22/03/2007.

ART. 17

La presente convenzione, sarà sottoposta a cura e spese dell'Ente contraente alla registrazione fiscale, a norma delle vigenti disposizioni di legge. Sono parimenti a carico dell'Ente contraente le spese occorrenti per valori bollati, dattilografia e copia inerenti alla stipula della presente convenzione.

ART. 18

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alle disposizioni vigenti in materia.

ART. 19

Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti del comma 8, dell'Art. 3 della Legge 13/08/2010 N° 136, l'Ente Cooperativa Sociale "CASA AMICA" assume incondizionatamente gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla predetta Legge N° 136/2010 e, in particolare, di quanto previsto dall'Art. 3, commi 1, 2, 3, 4, 7 e 8.

Ai sensi e per gli effetti del comma 8 dell'Art. 3 della Legge N° 136/2010, i comparenti concordano che il presente atto dovrà intendersi risolto di diritto senza preavviso alcuno nei confronti della Cooperativa, ove risulti che le transazioni inerenti la presente convenzione siano state eseguite senza avvalersi del conto corrente bancario dedicato. In tal caso il Comune procede a darne contestuale informazione all'Ufficio Territoriale di Governo (Prefettura di Ragusa).

In caso di cessazione o decadenza dall'incarico delle persone autorizzate a riscuotere o quietanzare, la Cooperativa è obbligata a darne tempestiva notifica al Comune di Modica.

In caso di cessione del corrispettivo di appalto successiva alla stipula della presente

convenzione, il relativo atto dovrà indicare con precisione le generalità del cessionario ed il luogo del pagamento delle somme cedute.

Ai sensi del comma 5 dell'Art. 3 della predetta Legge n. 136/2010, come sostituito dall'Art. 7, comma 4, del D.L. n. 187/2010, convertito, con modificazioni, con la Legge n. 217/2010, gli strumenti di pagamento devono riportare, in relazione a ciascuna transazione posta in essere dal Comune e dalla Cooperativa il codice identificativo gara (CIG) “ ” attribuito dalla Autorità di Vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.

L'A.C. provvederà ad inoltrare la richiesta di informazioni alla Prefettura U.T.G competente ai sensi dell'Art. 84, comma 3, del D.Lgs. N° 159/2011, al fine della insussistenza di cause di decadenza, di sospensione e di divieto di cui all'art. 67 del Decreto Legislativo 6 settembre 2011, n. 159 e s.m.i.

Le parti, in virtù di quanto sopra, dichiarano di essere a conoscenza che l'Amministrazione Comunale potrà recedere dal presente contratto ove si dovesse in seguito verificare la condizione di cui al comma 3 del richiamato Art. 84.

ART. 20

La validità della presente convenzione decorre dalla data della sottoscrizione.

Per eventuali controversie, il foro competente è quello di Ragusa (RG).

Previa lettura e conferma, le parti dichiarano di approvare il presente atto che corrisponde in tutto alla loro volontà e si sottoscrivono come appresso:

PER L'ENTE LOCALE

IL RESPONSABILE DEL VII SETTORE

Dott. Stefano Indelicato

PER L'ENTE CONTRAENTE

IL LEGALE RAPPRESENTANTE